



TRIBUNALE FEDERALE FIV

Decisione n. 6/2021

**Procedimento disciplinare RPNI 2/2020
a carico dell’Affiliato Circolo Velico REGGIO asd**

ooooo

Il Tribunale Federale, composto da Michele G. Micalizzi, presidente f.f., Cesare Fumagalli, componente, Simona Crispo componente relatore ed estensore, riunito il giorno 18 maggio 2021 in modalità di videoconferenza telematica, esaminati gli atti, ascoltati il difensore dell’incolpato e la Procura Federale, ha emesso la seguente

DECISIONE

Nei confronti dell’Affiliato Circolo Velico REGGIO asd

ooooo

Il procedimento di indagini preliminari 2/2020 ha preso avvio dalla trasmissione di nota relativa allo svolgimento della manifestazione velica “Festa della Vela Latina nello Stretto” tenutasi a Reggio Calabria il 29-30 giugno 2019, che vedeva quali organizzatori gli Affiliati Circolo Velico Reggio asd, CV Magna Grecia asd e Reggio CYC asd.

Gli eventi salienti, diffusamente ricostruiti nell’atto di deferimento a giudizio, possono essere riassunti nel seguente ordine.

Ricevute notizie e documentazione relativa allo svolgimento della manifestazione “Festa della Vela Latina nello Stretto” del 29-30 giugno 2019 ed inserita nel calendario zonale FIV, il Procuratore Federale acquisiva ulteriore documentazione presso il Comitato VI Zona FIV e presso gli Affiliati.

All’esito, la Procura Federale riteneva che reale promotore e organizzatore della regata fosse l’”Associazione Antica Marineria Catonese - Club Vela Latina dello Stretto”, non affiliata FIV, e che il CV Reggio avesse avuto il ruolo di concreta attuazione della regata; la Procura Federale contestava pertanto al CV Reggio lo svolgimento di tale attività in quanto illecita per violazione della RRS 89.1 (g).

A fronte di invito della Procura Federale in data 6/5/2020 a svolgere deduzioni difensive, il CV Reggio, con nota in data 16/5/2020, formulava note difensive affermando la regolarità del proprio operato.

Con provvedimento prot. N. 31/2020 del 3/6/2020 la Procura Federale comunicava al CV Reggio l'avvenuta chiusura delle Indagini e l'intendimento di deferimento per aver svolto la regata, inserita nel calendario zonale FIV, in violazione della RRS 89.1 (g) in quanto:

- la regata velica era parte degli eventi inseriti nella manifestazione "Festa dello Stretto" organizzata da Associazione Antica Marineria Catonese - Club Vela Latina, non affiliata alla FIV;
- la regata è stata di fatto gestita dal CV Reggio su richiesta dell'associazione predetta;
- la regata è stata inserita nel calendario zonale FIV sotto la formale organizzazione del CV Reggio (con ruolo di capo fila), CV Magna Grecia e Reggio CYC (con mera collaborazione tecnica in acqua);
- reale organizzatrice della regata deve ritenersi l'Associazione Antica Marineria Catonese Club Vela Latina anche in assenza di riferimenti ad affiliati FIV o della FIV stessa;
- la RRS 89.1 (g) stabilisce che un ente non affiliato può organizzare una regata congiuntamente ad un circolo affiliato laddove l'ente non affiliato appartenga o sia controllato dal circolo, ma tale condizione non risultava provata.

Con il medesimo atto la Procura concedeva all'indagato termine di giorni 10 ai sensi dell'art. 47 comma 4 RdG per chiedere di essere sentito personalmente o presentare una memoria difensiva, avvisandolo altresì che poteva essere richiesta copia degli atti nonché all'applicazione di sanzione senza incolpazione ex art. 51 comma 1 RdG.

Seguiva atto di deferimento a giudizio in data 25/6/2020, con il quale la Procura Federale confermava le contestazioni evidenziando:

- la violazione della RRS 89.1 (g) implicante altresì implicitamente la violazione della generica disposizione dell'art. 61 comma 1 RDG;
- la posizione centrale della Associazione Antica Marineria Catonese - Club Vela Latina dello Stretto nell'organizzazione della manifestazione, nonché la qualifica dell'associazione come ente avente per scopo l'attività velica;
- il ruolo svolto dall'indagato a supporto di un'associazione velica non riconosciuta dalla FIV, che come tale non avrebbe potuto organizzare in proprio la regata.

Tale ultimo atto, stante la sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria da Covid 19 disposta dalla Federazione ed una successiva diversa interpretazione dei termini concessi dal Procuratore agli indagati, veniva revocato con provvedimento Prot. 38/2020 del 1/7/2020, con la precisazione che il termine per la richiesta di audizione personale o presentazione di memoria difensiva indicato nel provvedimento 3/6/2020 doveva ritenersi sospeso sino al 30/9/2020.

Venuta meno la sospensione dei termini, seguiva atto di deferimento Prot. 31/2021 in data 8/3/2021 con conferma delle motivazioni di cui all'atto Prot. 35/2020 del 25/6/2020, nel quale la Procura Federale dava atto del mancato riscontro da parte dell'indagato all'opzione di cui all'art. 47 comma 4 RdG e chiedeva l'avvio del procedimento disciplinare.

Fissata la data dell'udienza, il CV Reggio ha depositato memoria difensiva e di costituzione ex art. 33 comma 1 RdG datata 14/4/2021, nella quale ha contestato

- in via preliminare la nullità degli atti indagine della Procura Federale per il mancato rispetto dei termini a difesa di cui all'art. 47 comma 4 RdG;
- i presupposti dell'atto di deferimento e l'infondatezza delle accuse, affermando in particolare il ruolo di mero patrocinatore svolto dall'Associazione Antica Marineria Catonese

All'udienza del 26/4/2021 veniva sentito il Presidente dell'Affiliato Dott. Carlo Colella; all'esito l'incolpato rinunciava alla prova per testi articolata in memoria e la Procura Fedrale si associava. Con ordinanza in pari data il Tribunale disponeva procedersi alla discussione previa concessione alle parti di termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.

Depositate le note conclusive e repliche, all'udienza del 18/5/2021 le parti procedevano alla discussione e la Procura Federale concludeva chiedendo la sanzione della deplorazione.

All'udienza, tenuta in forma di videoconferenza telematica in coerenza alle disposizioni federali assunte in ragione della perdurante pandemia, partecipava in modalità audio – a causa di sopravvenuto malfunzionamento tecnico - il componente del Collegio avv. Cesare Fumagalli, venendo lo svolgimento dell'udienza in tale forma esplicitamente accettato dalla difesa del prevenuto, espressamente interpellato a tal proposito all'apertura della stessa.

oooo

Preliminarmente il Tribunale respinge l'eccezione di nullità degli atti di indagine compiuti dalla Procura Federale formulata dall'incolpato nella memoria difensiva ex art. 33 comma 1 RdG in quanto infondata.

L'affiliato si duole che gli atti di indagine sarebbero invalidi e viziati per mancato rispetto dei termini a difesa di cui all'art. 47 comma 4 RdG.

L'art. 47 comma 4 RdG, nello stabilire che il Procuratore Federale, quando non deve disporre l'archiviazione, informa, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento assegnandogli un termine per presentare memoria ovvero, nel caso non sia già stato sentito, di chiedere la propria audizione, stabilisce indubbiamente una garanzia alla difesa dell'interessato. In tal modo, ripercorrendo il sostanzialmente identico principio previsto nel diritto penale, la norma mira a costituire un contraddittorio anticipato volto ad evitare, ove ne sussistano i presupposti, la devoluzione della questione al Tribunale.

Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione agli atti, la Procura Federale comunicava all'affiliato la chiusura delle indagini con provvedimento prot. N. 31/2020 in data 3/6/2020; nel medesimo provvedimento concedeva all'incolpato il termine di 10 giorni cui all'art 47 comma 4 RdG.

A tale comunicazione non seguiva alcun riscontro da parte dell'incolpato, che, peraltro, neppure in sede di indagini aveva manifestato la propria disponibilità ad essere sentito dalla Procura.

Con successivo provvedimento prot. N. 38/2020 in data 1/7/2020, stante una diversa interpretazione in ordine all'applicabilità della sospensione disposta con delibera del Presidente Federale n. P30 del 10/6/2020 ai termini concessi agli indagati, la Procura Federale revocava il proprio provvedimento n. 35/2020 del 25/6/2020 e contestualmente confermava integralmente "il provvedimento prot. N. 31/2020 in data 3.6.2020, che qui si abbia per trascritto, con il quale ha comunicato all'Affiliato indagato il proprio intendimento di procedere al deferimento, con avvertimento che il termine ivi

concesso per chiedere di essere sentito personalmente o presentare una finale memoria difensiva si deve intendere sospeso fino al 30 settembre 2020”.

I termini processuali stabiliti dal Regolamento di Giustizia sono stati successivamente sospesi con provvedimenti del Presidente della Federazione sino al giorno 31 gennaio 2021.

L’Affiliato avrebbe dunque dovuto e potuto provvedere a richiedere di essere sentito personalmente o a depositare una propria memoria entro il termine del 10 febbraio 2021.

Il termine è tuttavia decorso senza che l’incolpato provvedesse e di ciò non può dolersi oggi.

Né alcuna irregolarità e/o illegittimità può essere rinvenuta nell’emissione da parte della Procura Federale del provvedimento di deferimento Prot. 35/2020 del 25/6/2020, né del successivo provvedimento di revoca Prot. 38/2020 del 1/7/2020 essendo privo di rilevanza e riferibilità al caso di specie la fattispecie amministrativa richiamata dal l’incolpato. Non solo, la comunicazione del provvedimento di differimento ben avrebbe potuto nella sostanza giovare all’incolpato che, di fatto, ha conosciuto “in anticipo” le conclusioni allo stato degli atti della Procura Federale.

ooooo

Passando ad esaminare il merito, non può esservi dubbio innanzi tutto sull’interpretazione della norma invocata come lesa dalla Procura Federale.

L’art. 89.1 della RRS è norma che ha l’evidente finalità di proteggere la competenza esclusiva di World Sailing e della associata Federazione Italiana Vela sull’attività velica sportiva, e stabilisce inequivocabilmente che un’associazione velica che non richieda l’affiliazione ad esse non può organizzare in autonomia l’attività sportiva.

La lett. “g” costituisce evidente applicazione di tale esigenza, e giunge a prevedere che l’ente non affiliato possa organizzare una regata soltanto “congiuntamente ad un circolo affiliato, laddove l’ente non affiliato appartenga e sia controllato dal circolo”, ciò nell’evidente intento di più facilmente assicurare l’uniforme applicazione dei regolamenti tecnici ma anche per evitare che l’intervento del circolo affiliato possa costituire facile escamotage per aggirare la cogenza del precetto.

La norma in questione deve essere letta, per una compiuta comprensione, in connessione al seguente capo “h”, sicché essa, in sintesi, statuisce che ad un ente non affiliato non è concesso organizzare un evento velico se non alla duplice condizione di farlo congiuntamente ad una società affiliata, e di avere la preventiva approvazione dell’autorità nazionale o di quella internazionale.

Entrambe le condizioni devono ricorrere contestualmente ed effettivamente; sicché, nella ipotesi che ambedue gli enti (quello riconosciuto e quello privo di riconoscimento) rivendichino la paternità dell’evento e il comune interesse a realizzarlo, si avrebbe un’infrazione della norma qualora, malgrado la ricorrenza dell’autorizzazione, avesse a verificarsi una partecipazione meramente nominale dell’ente affiliato, dato che tale modalità comprometterebbe il rispetto delle normative e dei protocolli prescritti.

Si avrebbe, poi, una ancora maggiore vulnerazione nel caso in cui l’intera gestione del profilo tecnico/agonistico dell’evento fosse stato gestito dalla società affiliata (così venendo assicurata la presumibile applicazione dei regolamenti tecnici), ma entrambi gli enti coinvolti non avessero richiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione superiore. E ciò, sia che entrambi gli enti esplicitamente si fossero riconosciuti coorganizzatori dell’evento, sia che avessero negato qualsiasi

collegamento fra essi, (residuando nel secondo caso la necessità di dimostrare la ricorrenza di un effettivo coinvolgimento dell'ente non affiliato rimasto occulto).

Nel caso oggetto del presente procedimento l'affiliato, unico soggetto a ricadere sotto la giurisdizione federale, ha negato qualsiasi collegamento con l'ente non affiliato e ha ricondotto alla propria incondizionabile libertà d'azione la scelta di iscrivere a calendario e organizzare un evento che sotto rilevanti aspetti nominali formali e organizzativi appare invece riconducibile al secondo.

Considerato che è pacifica la mancata richiesta di specifica autorizzazione federale, così come pacifico è il fatto che la gestione in acqua della regata sia stata realizzata dal CV Reggio e, in parte minore, dagli altri affiliati CV Magna Grecia e Reggio CYC, si tratta di verificare la riconducibilità o meno dell'evento all'ente denominato Antica Marineria Catonese.

Ritiene il Tribunale che la regata sia stata ideata, voluta, preparata e posta in essere dalla Antica Marineria Catonese e ciò è emerso inequivocabilmente dalla documentazione agli atti e dalla pur breve istruttoria.

Gli elementi che confermano tale circostanza sono così individuati:

- la peculiare tipologia e l'armo delle imbarcazioni in competizione, la cui conservazione e tutela si identificano con gli stessi fini dell'ente non affiliato;
- l'organizzazione di una prima edizione dello stesso evento nei medesimi luoghi, nella quale la Antica Marineria Catonese ha svolto un ruolo riconosciuto ed esplicito;
- l'inclusione della regata in una più ampia sequenza di eventi di richiamo turistico e sociale riconducibili sempre all'Antica Marineria Catonese;
- la formale richiesta di finanziamento pubblico presentata dalla associazione predetta;
- il riferimento del responsabile dell'associazione ad intervenuti accordi con il CVR, sia pure ammessi solo nell'immediatezza dell'evento;
- il modulo di iscrizione alla regata predisposto su carta con il logo della Antica Marineria Catonese con la palese aggiunta successiva di un timbro del CV Reggio;
- il diretto riferimento alla sede della Antica Marineria Catonese per le diverse occorrenze organizzative: stazionamento delle imbarcazioni convenute, varo delle stesse, sede del CdR e del sito destinato alle udienze di protesta, installazione dell'albo degli avvisi, luogo destinato alla discussione delle eventuali proteste;
- il luogo di presentazione delle domande di iscrizione presso un gazebo organizzato della pro loco di Catona (così come indicato dal Presidente del CV Reggio all'udienza del 26/4/2021);
- il nome stesso della regata così come individuato sul bando e sulle istruzioni di regata e perfettamente coincidente con il nome dell'evento organizzato da Antica Marineria Catonese;
- la collocazione della partenza e del percorso a considerevole distanza dalla sede dell'Affiliato e in corrispondenza con lo spazio acqueo antistante Catona (coerentemente all'autorizzazione ottenuta).

Dalla documentazione acquisita risulta, inoltre, come in occasione dell'edizione del medesimo evento 29-30 giugno 2018 svoltosi sempre a Catona, la regata fosse stata consapevolmente organizzata senza l'egida della Federazione Italiana Vela e ciò proprio in ragione del fatto che l'effettivo organizzatore (Antica Marineria Catonese) non era affiliato alla Federazione, e quindi a ciò impossibilitato in ragione della RSS 89.1.

Considerata dunque provata la violazione e la condotta illecita contestata all'Affiliato, occorre commisurare l'entità della sanzione. Tenendo conto del fatto che non si ha motivo per dubitare che all'intero evento siano state correttamente applicate le norme tecniche prescritte dalle normative in

vigore e dai regolamenti di regata, si ritiene giustificato applicare la sanzione minima della deplorazione.

PQM

Il Tribunale Federale, composto come in epigrafe, ritenuto che dagli atti emerge che il prevenuto Circolo Velico Reggio in data 29/30 giugno 2019 ha organizzato la regata denominata "Festa della Vela Latina nello Stretto" unitamente all'ente non affiliato denominato Antica Marineria Catonese – Club Vela Latina nello Stretto in contrasto con la RSS 89.1 (g), definitivamente pronunciando, dichiara fondato il capo di accusa di cui all'atto di deferimento e commina al Circolo Velico Reggio la sanzione della deplorazione.

Così deciso in Genova all'udienza del 18 maggio 2021 tenuta in modalità di videoconferenza.



Il Presidente f.f. del Tribunale
Michele G. Micalizzi



Il Componente estensore
Simona Crispo

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 28/5/2021